



CITTA' DI OMEGNA
Provincia del Verbano Cusio Ossola

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI POSTI D'ORMEGGIO
DEI PORTI TURISTICI D'INTERESSE COMUNALE SITI IN OMEGNA**

**DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 14.3.2006
ABROGAZIONE REGOLAMENTO APPROVATO
CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 102 DEL 25.11.2002 E SMEI
ED APPROVAZIONE NUOVO TESTO**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Disposizioni generali

TITOLO II MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

Art. 2 Condizioni per le assegnazioni – bando

Art. 3 Modalità di presentazione della domanda

Art. 4 Casi di esclusione delle domande

Art. 5 Riserva degli spazi acquei disponibili

Art. 6 Categorie con diritto di precedenza per l'assegnazione degli spazi acquei

Art. 7 Modalità di assegnazione degli spazi acquei

Art.8 Graduatoria e pubblicità

TITOLO III – CARATTERISTICHE DI CONCESSIONE

Art. 9 Durata della concessione

Art. 10 Adempimenti degli assegnatari

Art. 11 Spazi occupati

Art. 12 Canoni di Concessione

Art. 13 Riduzioni dei canoni

Art. 14 Sostituzione dell' unità di imbarcazione

Art. 15 Decadenza , revoca , recessione

TITOLO IV – DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI TRAFFICO MARITTIMO E DOVERI DEGLI UTENTI

Art. 16 Ormeggio

Art. 17 Regole di circolazione

Art. 18 Manutenzioni

Art. 19 Disciplina degli ormeggi traffico marittimo e doveri degli utenti

Art. 20 Responsabilità

Art. 21 Sorveglianza

Art. 22 Inagibilità

Art. 23 Occupazioni abusive

Art. 24 Penali – Sanzioni Amministrative

TITOLO V – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 25 Norme di rinvio

Art. 26 Norma transitoria

Preso atto della Determina Dirigenziale n. 255 del 24.5.2002 della Direzione Trasporti, Navigazione Interna e Merci, che individua quali porti turistici pubblici di interesse comunale: Approdo turistico in località Bagnella, approdo turistico Lungo Lago Buozzi, punti d'ormeggio Lungo Lago Buozzi (scivoli);

Visto e richiamato:

- l'Art. 98 comma 1 lett. a) e b) del Testo Coordinato delle Leggi Regionali n. 44 del 26.5.2000 e n. 5 del 15.3.2002, in attuazione del Dgls n. 112 del 31.3.1998;
- il Regolamento Regionale 1.7.1992 n. 4 (DCR 347/1992 – DPGR 2906/1992) per la disciplina della navigazione sulle acque del Lago D'Orta;
- La Legge Regionale 1.3.1995 n. 26;
- La Legge Regionale 17.7.1996 n. 48;
- Il Codice della Navigazione;

Il presente Regolamento ha vigore a partire dalla data di approvazione dello stesso dando atto che sostituisce ed annulla lo schema allegato alla DCC n. 102 del 25.11.2002 e smei.

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 Disposizioni Generali

Le disposizioni contenute nel presente regolamento costituiscono regole generali di immediata applicazione per il corretto utilizzo dei posti di ormeggio presso i porti turistici di interesse comunale: Approdo turistico in località Bagnella, Approdo turistico Lungo Lago Buozzi, alle quali dovranno conformarsi pienamente tutti gli assegnatari e gli utilizzatori degli stessi.

Ulteriori disposizioni potranno essere inserite nelle singole autorizzazioni agli ormeggi rilasciate dal Comune.

Il diritto d'uso sarà assegnato dal responsabile del servizio sulla base di apposite graduatorie approvate, le quali hanno validità triennale coincidente con l'anno solare e previo pagamento del relativo canone secondo le tariffe approvate con appositi atti di Giunta Comunale.

Il diritto d'uso giornaliero è limitato ai posti destinati a tale funzione appositamente segnalati sul posto.

Sarà effettuato su richiesta degli interessati, limitatamente agli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale e previo pagamento del relativo canone fissato dalla Giunta Comunale.

TITOLO 2 **MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE**

Art. 2 Condizioni per le assegnazioni –Bando

Il Diritto d'uso dei posti d'ormeggio disponibili viene autorizzato a singole persone fisiche o giuridiche che risultano proprietarie dei natanti attraccati.

Il diritto d'uso può essere annuale o giornaliero .

Tutte le condizioni per le assegnazioni annuali dei posti d'ormeggio sono fissate nell'apposito bando di gara approvato dal responsabile del servizio.

Il Comune assegna gli spazi acquei per ormeggio previa pubblicazione di apposito bando predisposto secondo le indicazioni contenute nel presente regolamento.

Il bando contiene:

- Le modalità e i termini di presentazione delle domande;
- Il contingente degli spazi acquei disponibili suddiviso per settore di porto;
- Le procedure di assegnazione degli spazi acquei e della formazione della graduatoria, con l'indicazione delle precedenze e delle riserve di spazi acquei;
- Le modalità e i termini di pagamento degli oneri connessi all'assegnazione degli spazi acquei;
- I casi per i quali viene meno il diritto di assegnazione;
- Le norme generali riguardanti i divieti;

- Il richiamo al presente regolamento per tutti gli adempimenti, casistiche, norme generali e quant'altro in riferimento alle assegnazioni dei posti d'ormeggio;

Il bando per l'assegnazione degli spazi acquei per ormeggio deve essere pubblicato all'Albo pretorio per venti giorni consecutivi precedenti il periodo indicato per la presentazione delle domande.

Art. 3 Modalità di presentazione della domanda

La domanda per l'assegnazione di uno spazio acqueo per ormeggio redatta in bollo su apposito modulo predisposto dal Comune, viene presentata dal proprietario dell'unità di navigazione al Comune di Omegna - Ufficio Protocollo nei termini indicati dal bando di cui al precedente articolo.

Ogni busta deve contenere una sola domanda.

La data di spedizione, per la quale fa fede il timbro postale di partenza, dovrà essere compresa nel periodo di tempo consentito per la presentazione delle domande di assegnazione degli spazi acquei.

La domanda deve essere obbligatoriamente redatta utilizzando il modulo di cui al comma 1 del presente articolo e deve contenere:

1) I seguenti dati relativi al richiedente:

- a) I dati anagrafici del richiedente: cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita;
- b) I dati relativi alla residenza anagrafica dei cittadini italiani: via e numero civico, comune, provincia e C.A.P. , recapito telefonico e fax.
- c) I dati per i residenti all'estero: Comune di residenza, nazionalità, località, indirizzo, recapito telefonico e domicilio in Italia;
- d) I dati del richiedente per società, enti pubblici, associazioni: denominazione e tipo di ente, società o associazione, partita IVA e codice fiscale, sede, responsabile o legale rappresentante, recapito telefonico e fax;

2) I seguenti dati relativi allo spazio acqueo richiesto:

- a) La specificazione delle dimensioni dello spazio acqueo richiesto per l'unità di navigazione da individuarsi tra le diverse tipologie disponibili ;

Si precisa che la dimensione dello spazio acqueo richiesto dovrà essere compatibile con le dimensioni dell'unità di navigazione.

L'unità di navigazione dovrà avere dimensioni inferiori a quelle dello spazio acqueo richiesto, ma non dimensioni tali da rientrare nello spazio acqueo immediatamente inferiore a quello richiesto.

3) I seguenti dati relativi all'unità di navigazione:

- a) La specificazione dell'impiego dell'unità di navigazione: diporto, servizio, professionale, noleggio senza conducente, servizio pubblico di vigilanza, altro.
- b) La specificazione delle caratteristiche dell'unità di navigazione: nome imbarcazione, cantiere costruttore e materiale di costruzione, colore, targa, larghezza e lunghezza fuori tutto in cm, pescaggio.
- c) L'indicazione del tipo di propulsione: remi, vela con deriva fissa o mobile, motore.

4) La seguente documentazione:

- a) n. 2 fotografie dell'unità di navigazione in primo piano a colori, con riprese diversificate, formato minimo cm. 10x15 e , nel caso in cui l'unità sia munita di targa, la stessa deve risultare visibile , così come devono risultare visibili particolari come stemmi, disegni, scritte.

5) La seguente dichiarazione, ai sensi dell'Art. 4 Legge n. 15/1968 e dell'Art. 2 Legge n. 191/1998, inerente l'obbligo di:

- a) essere proprietario dell'unità di navigazione; ed in caso di assegnazione del posto d'ormeggio di:
- b) accettare il posto assegnato;
- c) non cedere a terzi, anche a titolo gratuito, il diritto o l'uso della concessione;
- d) provvedere al pagamento di quanto dovuto entro il periodo stabilito dal bando e all'invio agli uffici comunali entro i termini prescritti dell'attestazione dell'avvenuto pagamento;
- e) comunicare tempestivamente al Comune la sostituzione dell'unità di navigazione oggetto di concessione, che potrà avvenire solo dopo il perfezionamento della concessione, per l'eventuale variazione degli oneri concessori e per l'eventuale rilascio di un nuovo contrassegno;
- f) non aver presentato per la stessa unità di navigazione altre domande né per se stesso né in nome di contitolari, familiari o altro;
- g) di stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi per eventuali guasti o danneggiamenti causati dalla propria unità di navigazione alle attrezzature portuali ed alle altre unità di navigazione;

Le domande non sottoscritte dal richiedente non saranno accolte.

Art. 4 Casi di esclusione delle domande

Le domande presentate con modalità diverse da quelle di cui all'articolo precedente non potranno essere considerate valide e, pertanto, saranno escluse dalla procedura di assegnazione.

E' fatto obbligo di presentare una sola domanda per unità di navigazione pena l'esclusione di tutte le istanze presentate per l'unità di navigazione stessa.

In caso di più persone fisiche proprietarie dell'unità di navigazione, la domanda dovrà essere presentata da una sola di queste.

Non saranno accolte le domande mancanti dei dati e/o della documentazione di cui all'Art. precedente.

Nel caso di richieste di assegnazione valide ma prive dei documenti attestanti i diritti di precedenza di cui all'Art. 6 verrà meno il diritto di precedenza richiesto.

Le dichiarazioni mendaci, rilasciate dal richiedente ai fini dell'ottenimento dello spazio acqueo per l'ormeggio, in seguito ad accertamento del Comune, determinano l'esclusione dalla procedura di assegnazione.

La richiesta di assegnazione dello spazio acqueo per ormeggio non impegna il Comune al rilascio della prevista concessione se non nell'ambito delle procedure di cui agli artt seguenti del presente Regolamento.

Non potranno ottenere l'autorizzazione all'ormeggio le unità di navigazione che non rispecchiano le capacità ricettive del porto.

Art. 5 Riserva sugli spazi acquei disponibili

L Comune di Omegna appone una riserva su una quota degli spazi acquei per l'ormeggio per le seguenti categorie:

1. Un minimo del 3% degli spazi acquei o comunque almeno uno spazio acqueo deve essere riservato all'ormeggio temporaneo o a "ore";
2. Un minimo dell'1% e sino al 5% degli spazi acquei disponibili per ormeggio (con il minimo di uno) è riservato per fronteggiare situazioni di emergenza meteomarina;
3. Per le unità di navigazione delle forze di vigilanza e soccorso, ove necessario, sono riservati spazi senza esborso di onere alcuno.

Il Comune di Omegna può stabilire nel bando altre quote di riserva sugli spazi acquei per ormeggio, opportunamente valutate sulla base delle istanze presentate da soggetti presenti sul territorio.

Per la definizione di quote di riserva aggiuntive rispetto a quelle elencate al precedente comma 1 dovrà essere data priorità alle unità di navigazione elencate al successivo Art. 6 che esercitano attività professionale o che operano senza fini di lucro per la promozione sociale della attività nautica.

Art. 6 Categorie con diritto di precedenza per l'assegnazione degli spazi acquei

Nell'ambito dell'istruttoria per l'assegnazione dei posti di ormeggio si dovranno adottare i seguenti criteri di priorità.

1. Unità adibite a servizio pubblico di vigilanza appartenenti agli organi competenti;
2. Unità adibite al servizio pubblico non di linea per il trasporto di persone e natanti adibiti al servizio pubblico di traino ;
3. Unità adibite alla pesca professionale munita di apposita licenza;
4. Unità adibite esclusivamente a lavori ed operazioni portuali con regolare autorizzazione di legge.
5. Unità di appoggio o di soccorso di società nautiche riconosciute e di scuole veliche o nautiche autorizzate, tali unità dovranno portare sulle fiancate le scritte che ne identifichino l'impiego e la società di appartenenza;
6. Unità da locare senza conducente;
7. Unità con modulo di ingombro commisurato alla tipologia dell'attracco indicato dal bando con preferenza rispettivamente: per i residenti nel Comune di Omegna, per i non residenti proprietari o locatari di immobili nel Comune di Omegna (con contratto regolarmente registrato per una durata minima di locazione di un anno) per i non residenti nel Comune di Omegna.

Art. 7 Modalità di assegnazione degli spazi acquei

Dopo aver definito le precedenza e le riserve di cui agli artt. 5 e 6 nonché la ripartizione degli spazi acquei in base alle tipologie e dimensioni dell'unità di navigazione, gli spazi acquei verranno assegnati con sorteggio aperto al pubblico delle domande ammesse in seguito ad istruttoria del Comune.

Il sorteggio sarà con estrazione manuale per l'assegnazione degli spazi acquei .

Ai fini dell'assegnazione degli spazi acquei per ormeggio, si procederà ad effettuare i sorteggi delle domande ammesse in base alle dimensioni dello spazio acqueo richiesto (acqua – scivoli) .

L'unità di navigazione dovrà avere dimensioni compatibili con le tipologie previste nei settori di porto.

Art. 8 Graduatoria e pubblicità

Ai fini dell'assegnazione dovrà essere costituita una Commissione per l'assegnazione degli spazi acquei con il compito di espletare le operazioni di sorteggio e di formulare la graduatoria definitiva.

La Commissione per l'espletamento delle assegnazioni, da effettuarsi presso l'Ufficio Tecnico Comunale, sarà costituita nel seguente modo:

L'Assessore all'Urbanistica, Il Dirigente del Servizio Urbanistica, un Componente scelto tra i concessionari effettivi di posto di ormeggio.

Dopo l'esperimento delle procedure inerenti l'assegnazione degli spazi acquei per ormeggio, il Comune, tramite la Commissione di cui sopra redige una graduatoria delle domande e delle assegnazioni, suddivisa per settore di porto in base alle dimensioni degli spazi acquei, per poi procedere, con proprio provvedimento all'approvazione della graduatoria ed al rilascio per ogni assegnatario della concessione del posto di ormeggio.

Nella redazione della graduatoria il Comune, compatibilmente con la disponibilità di spazi acquei nei diversi settori di porto, soddisferà la preferenza per il settore di porto indicato dal richiedente.

La graduatoria resta aperta fino ad esaurimento dei posti d'ormeggio disponibili.

Le domande pervenute fuori termine potranno essere collocate, in ordine cronologico di registrazione, in una lista d'attesa da utilizzare in caso di esaurimento delle graduatorie.

Secondo il verificarsi delle disponibilità di spazi acquei per ormeggio nei settori di porto, dopo aver comunque esaurito la graduatoria, tali domande potranno rientrare nelle procedure di assegnazione sempre sulla base dei criteri di priorità di cui all'Art.6.

Qualora un assegnatario rinunci allo spazio acqueo assegnato, quest'ultimo viene assegnato al primo richiedente che abbia la precedenza nella graduatoria interessata dalla predetta rinuncia, redatta in base alla dimensione dello spazio acqueo.

TITOLO III CARATTERISTICHE DI CONCESSIONE

Art. 9 Durata della concessione

La concessione degli spazi acquei avrà una durata **triennale** con riferimento all'anno solare e con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di stipula.

Il rinnovo dell'autorizzazione dovrà essere approvato dal Comune con apposito provvedimento.

La cessione del diritto d'uso a terzi e la sub-concessione non sono ammessi.

La vendita a terzi dell'unità di navigazione oggetto della concessione non comporta per l'acquirente il diritto d'occupazione del posto di ormeggio.

Tale alienazione comporta, per il concessionario, l'obbligo della comunicazione di rinuncia al Comune, la restituzione del contrassegno e la conseguente perdita del posto di ormeggio assegnato.

In caso di morte del concessionario, il diritto all'ormeggio viene trasferito agli eredi nuovi proprietari dell'unità di navigazione che informeranno il Comune con specifica richiesta di subentro.

L'uso di uno spazio da parte di soggetti diversi dell'assegnatario con il consenso dello stesso, comporta l'automatica decadenza dell'assegnazione.

Art. 10 - Adempimenti degli assegnatari

Il contrassegno rilasciato dal Comune agli assegnatari dell'ormeggio deve essere esposto a bordo a cura del proprietario dell'unità di navigazione, in modo che sia visibile anche dal pontile in sede d'attracco.

Il concessionario dovrà avere l'avvertenza di non applicarlo su parti mobili (telo di protezione, motore etc).

Gli assegnatari degli ormeggi devono provvedere al pagamento degli oneri connessi entro 20 giorni dalla data di ricevimento del titolo alla concessione del posto di ormeggio, facendo pervenire al Comune, entro e non oltre i successivi 20 giorni dall'avvenuto pagamento, la parte denominata "attestazione" del bollettino di versamento.

In caso di mancata osservanza dei termini indicati al comma 2 del presente articolo viene meno il diritto all'assegnazione.

L'assegnatario dovrà stipulare e consegnare al Comune, congiuntamente all'attestazione di pagamento degli oneri di cui al comma 2, copia di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dalla quale risulti evidente l'intestazione della polizza a nome del proprietario dell'unità di navigazione e la data di stipula (che

deve risultare antecedente la data del ritiro da parte del concessionario del contrassegno di cui al comma 1 del presente articolo);

E' fatto obbligo all'assegnatario di comunicare al Comune tutte le successive variazioni delle informazioni riportate nella domanda di assegnazione.

Art. 11 Spazio occupato

Ai fini della certificazione tecnica dello spazio demaniale occupato dalla unità di navigazione al momento dell'assegnazione del punto fisso di stazionamento od ormeggio, viene considerato lo "specchio d'acqua" definito dalle diverse "Tipologie di Ormeggio" stabilite in:

Tipologia A Larghezza max m. 3,00

Tipologia B larghezza max m. 2,65

Tipologia C larghezza max m. 2,00

Tipologia D larghezza max m. 5,40

Art. 12 Canoni di concessione

Gli spazi acquei compresi in porti e approdi pubblici sono dati in uso per l'ormeggio di unità di navigazione a fronte del pagamento di oneri stimati in considerazione dello "specchio d'acqua" definito dalle diverse "Tipologie di Ormeggio" in riferimento alla larghezza massima della Tipologia stessa, salvo aggiornamenti, come di seguito:

Tipologia "A" = € 350,00 annui

Tipologia "B" = € 300,00 annui

Tipologia "D" = assegnazione dell'ormeggio a n. 2 imbarcazioni con canone annuo di € 300,00 per ciascuna di esse

Tipologia "C" = € 200,00 annui

Sulle rampe di LL Buozzi (area ospedale) verrà applicata la riduzione del 10% (e quindi per una somma pari a € 200,00 annuali – € 20,00 pari al 10% = € 180,00 annuali) a compensare l'obbligo per gli assegnatari di rimuovere i loro natanti nel periodo dei festeggiamenti patronali di San Vito, in coincidenza con gli spettacoli pirotecnici, nelle date che verranno precisate di anno in anno.

È data facoltà di provvedere al pagamento della spesa relativa al canone per l'occupazione del posto di ormeggio presso i pontili pubblici, pur lasciando invariata la somma stabilita, mediante versamento su conto corrente postale intestato al Comune di Omegna, come segue: in un'unica soluzione, suddividendo la somma dovuta in due rate della medesima quota.

In caso di rinuncia all'ormeggio da parte del concessionario la revoca della concessione avrà effetto immediato senza rimborso del canone versato.

La decadenza della concessione per le motivazioni indicate nei casi previsti dal presente regolamento non produce effetti sul canone di concessione versato.

Art. 13 Riduzioni dei canoni

Alfine di salvaguardare le attività pubbliche, tradizionali e sportive, sono previste le seguenti riduzioni dei canoni per le sottoindicate categorie di concessionari.

1. Unità adibite al servizio pubblico di vigilanza appartenenti agli organi competenti riduzione del 100%
2. Unità adibite al servizio pubblico non di linea per il trasporto di persone, unità a remi da locare senza conducente e natanti adibiti al servizio pubblico di traino riduzione del 50%
3. Unità adibite alla pesca professionale munita di apposita licenza : riduzione del 50%
4. Unità adibite esclusivamente a lavori ed operazioni portuali con regolare autorizzazione di legge: riduzione del 100%
5. Unità di appoggio o di soccorso di società nautiche riconosciute riduzione del 100%
6. Unità di scuole veliche o nautiche autorizzate riduzione del 50%

Le riduzioni di cui sopra non sono cumulabili tra loro, in caso di compresenza di più fattori di riduzione si applica la riduzione più favorevole.

Art. 14 Sostituzione dell'unità di navigazione

Eventuali sostituzioni dell'unità di navigazione per la quale è stata rilasciata concessione di ormeggio sono consentite a condizione che la nuova unità non superi la misura massima stabilita nella concessione: in tale ipotesi il concessionario deve, pena la decadenza della concessione, segnalare entro 7 giorni al Comune di Omegna, le caratteristiche della nuova unità di navigazione: nel caso in cui il concessionario sostituisca

l'unità di navigazione con altra di dimensioni superiori a quelle autorizzate, la concessione originaria è considerata decaduta a tutti gli effetti.

Art. 15 Decadenza, revoca, recessione

Il Comune può dichiarare la decadenza della concessione:

- a) per il mancato pagamento del canone entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento;
- b) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- c) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di legge o di regolamenti;
- d) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione.

Il Comune, accertata la sussistenza di una delle cause di decadenza, di cui al comma 1, inoltra le contestazioni al concessionario con raccomandata A.R., assegnando un termine massimo di 30 giorni per rimuovere la causa o fornire giustificazioni.

Il Comune può revocare il diritto d'uso in ogni momento se il comportamento del concessionario compromette il regolare esercizio del porto o se le caratteristiche del natante non corrispondono più a quelle dichiarate e rilevate al momento del rilascio del diritto d'uso.

Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la decadenza della concessione è disposta con provvedimento del Comune, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni.

La rinuncia al diritto d'uso annuale può essere presentata in ogni momento.

Da diritto al rimborso del 50% del canone se fatta nel primo semestre e determina la perdita dell'intero canone di diritto d'uso versato se fatta dopo il primo semestre dal rilascio del diritto d'uso.

Nel caso di rinuncia o revoca del diritto d'uso, la scelta dei nuovi intestatari delle autorizzazioni avverrà in base alle citate graduatorie triennali approvate dal responsabile del servizio.

TITOLO IV DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI TRAFFICO MARITTIMO E DOVERI DEGLI UTENTI

Art. 16 Ormeggio

Le imbarcazioni devono ormeggiare al posto loro assegnato, evitando di disturbare il movimento degli altri natanti.

Ogni natante dovrà essere protetto su ambedue i lati con parabordi, commisurati alla grandezza dell'imbarcazione.

Art. 17 Regole di circolazione

Nel porto e nelle sue immediate adiacenze la velocità dei natanti non deve superare i 5 km/h.

La percorribilità delle banchine deve sempre essere assicurata.

Art. 18 Manutenzioni

Le manutenzioni ordinarie del porto vengono eseguite direttamente dal Comune o attraverso ditte incaricate o attraverso enti gestori qualora ne venga affidata la gestione a terzi.

I proprietari dei natanti provvedono alla buona manutenzione delle loro imbarcazioni.

Essi sono tenuti a presentare la sorveglianza e le cure del caso, in particolare durante i giorni di cattivo tempo e quando il livello del lago tende a modificarsi.

Le imbarcazioni in cattivo stato di manutenzione, abbandonate od affondate, saranno rimosse immediatamente dall'incaricato del Comune a spese del concessionario.

Danni o difetti agli impianti o alle imbarcazioni sono da segnalare immediatamente all'incaricato del Comune.

Art. 19 Disciplina degli ormeggi, traffico marittimo e doveri degli utenti

E' fatto assoluto divieto di utilizzare in modo permanente come dimora o di svolgere qualsiasi attività commerciale, professionale o artigianale nell'ambito dell'ormeggio assegnato o dell'approdo, anche a bordo o tramite unità di navigazione che non rientrino tra quelle autorizzate all'ormeggio o all'approdo o predisposte dall'Ente.

Nell'ambito dell'approdo sono consentite le sole operazioni commerciali connesse con i rifornimenti, il rimessaggio, le riparazioni di natanti ed il ristoro dei diportisti.

E' vietato ormeggiare imbarcazioni di qualsiasi genere fuori dalla zone destinate a tale scopo, davanti alle scalette di approdo, ai pontili ed alle banchine.

E' vietato usare gli impianti per usi diversi da quelli per i quali sono stati realizzati.

E' vietata la posa di infrastrutture all'interno dei porti (scalette d'accesso, anelli, bitte di ormeggio, copertoni, paracolpi, ecc.) salvo preventiva autorizzazione dell'ufficio competente.

In caso di mancato posizionamento del pendino del corpo morto come boa d'ormeggio, sarà di competenza del concessionario l'installazione dello stesso.

Il Comune garantisce l'uso pubblico degli scivoli riservati all'alaggio.

Tutte le manovre eseguite all'interno del porto dovranno essere effettuate nella piena osservanza di quanto stabilito nelle norme previste dal Codice di Navigazione, in particolare, la velocità non dovrà essere superiore ai due nodi.

Le imbarcazioni dovranno fruire esclusivamente delle attrezzature di ormeggio predisposte dall'Ente, nel caso di danneggiamento alle attrezzature l'utente dovrà provvedere immediatamente alla loro sostituzione a proprie spese.

E' fatto obbligo agli utenti di proteggere il proprio natante con adeguati e sufficienti parabordi.

Al fine di evitare inconvenienti ai diportisti in transito all'interno dell'area portuale per motivi di sicurezza e di manovra si fa obbligo ai proprietari dei natanti di lasciare in posizione verticale il motore fuoribordo.

E' vietato lo svuotamento delle acque di sentina, il getto o l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi e di detriti o altro nell'ambito dell'ormeggio e dell'approdo, sia in acqua sia sulla banchina, sui moli o sui pontili.

I proprietari delle unità di navigazione sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati dalle loro unità di navigazione alle attrezzature portuali ed alle altre unità di navigazione.

In caso di presenza di unità di navigazione con insufficiente stato di manutenzione, semi abbandonate, ecc., il Comune , previo invio di diffida al titolare della concessione di provvedere in merito, trascorsi 30 gg., revocherà, con proprio provvedimento la concessione rilasciata.

Il Comune si riserva in caso di eventi speciali, eccezionali o emergenze, di ordinare l'immediata rimozione, anche temporanea, delle unità di navigazione fino a nuovo provvedimento.

Nulla è dovuto ai concessionari a titolo di risarcimento per la sospensione della concessione in essere. Eventuali unità di navigazione non rimosse saranno sgomberate d'ufficio, addebitando ogni onere e spesa ai proprietari delle stesse.

È vietato praticare la balneazione, il surf, le immersioni nell'intera area portuale e nelle sue immediate vicinanze.

È vietato impegnare ed accedere per usi privati, compresa la pesca, i pontili, i moli e le strutture di attracco.

È vietata la pesca sportiva nel porto da terra e da natante.

È consentita la pesca solo nel tratto di area lacuale prospiciente Lungo Lago Buoizzi in fronte all'Ospedale come meglio evidenziato nella planimetria allegato "A".

L'ormeggio dovrà avvenire nel posto assegnato.

Sono vietati i lavori di manutenzione e/o riparazione ai natanti che possano causare inquinamenti o rumori eccessivi.

È vietato lo svuotamento di acqua di sentina oleosa, travasare carburanti, eseguite cambi d'olio e pulire le imbarcazioni con detergenti o sostanze chimiche.

Avarie che causino perdite di olio o carburante sono da riparare senza indugio .

Ogni utente del porto è tenuto a salvaguardare scrupolosamente la pulizia del lago e dell'area portuale.

Per evitare rumori, le barche a vela devono essere munite di supporto che impediscono lo sbattere delle drizze contro l'albero.

Art. 20 Responsabilità

L'uso del porto avviene a rischio proprio dell'utente.

Il proprietario dell'imbarcazione è responsabile dei danni che la stessa causi, all'interno del porto, sia ai manufatti che agli altri natanti, anche se ciò avviene per motivi meteorologici occasionali o comunque non dipendenti dalla volontà del concessionario.

I proprietari che affidino il loro natante a terzi, sono responsabili personalmente per eventuali danni causati.

Il comune non assume alcuna responsabilità in caso di avarie, incendi furti, danni e/o manomissioni alle imbarcazioni siano essi causati da persone, da animali o da eventi naturali.

Alle unità di navigazione non autorizzate all'ormeggio fisso è consentito l'attracco allo scivolo ai pontili e alle scalette solamente per manovre di imbarco e sbarco.

Art. 21 Sorveglianza

Il Comune, per tramite dei propri incaricati, vigilerà sulla effettiva e costante osservanza delle condizioni generali fissate nel presente regolamento e nel singolo atto concessorio.

I proprietari dei natanti e/o gli utilizzatori degli stessi, su richiesta, devono esibire la documentazione comprovante la regolarità della posizione dell'imbarcazione.

Art. 22 Inagibilità

In caso di inagibilità del porto per escursioni anomale del livello d'acqua per manutenzioni varie, l'intestatario della concessione non può vantare alcuna pretesa di sorta dal Comune.

Art. 23 Occupazioni abusive

Nel caso di occupazione abusiva di qualsiasi ormeggio con natanti od altro genere di materiale, si procederà all'ingiunzione alla rimozione entro 48 ore, contestualmente alla applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, al proprietario, qualora sia noto o nei confronti di ignoti.

In caso di inadempienza sarà applicata la rimozione coattiva di quanto abusivamente lasciato sull'ormeggio e sul pontile.

Le spese di rimozione e custodia saranno addebitate al trasgressore e all'obbligato in solido.

Trascorsi 30 giorni dalla rimozione l'unità di navigazione sarà messa all'asta o demolita a discrezione del Comune .

Art. 24 Penali – sanzioni amministrative

Agli assegnatari dei posti d'ormeggio che non dovessero rispettare una o più delle disposizioni contenute nel presente regolamento, verrà inflitta una penale da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00 tenuto conto della gravità e recidività dell'inflazione commessa.

In caso di mancato Pagamento della penale nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica del provvedimento sanzionatorio o in caso di recidiva o di infrazioni gravi, può essere applicata la revoca del diritto d'uso.

Prima di procedere all'applicazione della predetta penale o alla revoca dell'autorizzazione, verrà notificata all'interessato la contestazione dell'addebito, immediatamente se lo stesso si trova sul posto o a mezzo raccomandata AR in ogni altro caso.

L'interessato avrà 7 giorni per controdedurre decorsi i quali il responsabile del servizio, tenuto conto delle osservazioni e/o delle controdeduzioni presentate adotterà il relativo provvedimento definitivo motivato, che sarà notificato all'interessato mediante mezzo raccomandata AR.

Le sanzioni amministrative per le violazioni inerenti la materia oggetto del presente atto, sono operate sulla base delle norme di cui alla Legge Regionale n. 39 del 3.8.1993 – Determinazione sanzioni amministrative inerenti violazioni in materia di navigazione interna.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, se previste, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento comporta le seguenti sanzioni Amministrative:

- 1) L'occupazione di spazi ed aree demaniali lacuali senza la prevista concessione o il perdurare dell'occupazione una volta scaduti i termini, comporta il pagamento del canone base, degli interessi legali ed una penale pari al 100% del canone dovuto;
- 2) In caso di accertamento dell'infrazione la penale indicata al comma 1 è raddoppiata; in caso di mancato pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento, la concessione è considerata decaduta;
- 3) Coloro che non rispettano gli obblighi riportati nella concessione incorrono nell'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00;
- 4) L'abbandono e il deposito di unità di navigazione o altri beni mobili sul demanio lacuale al di fuori degli spazi di ormeggio assegnati, o senza la prevista concessione comporta l'esecuzione in danno del proprietario, o in violazione di questa, il pagamento da parte del trasgressore delle spese di rimozione e ripristino oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 viene fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e 2 del presente articolo;
- 5) Lo svuotamento di acque di sentina oleose, il getto o l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere, lo scarico dei residui di combustione o lubrificanti, acqua di lavaggio o di ogni altra sostanza oleosa comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00;
- 6) Lo scambio dei posti di ormeggio fra assegnatari se non autorizzato comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00;
- 7) L'ormeggio di unità di navigazione diversa da quella specificata nella domanda , se non dichiarata entro tre giorni dalla sostituzione, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00. Rimane fermo il divieto, a pena di revoca immediata della concessione, di sostituire l'unità di navigazione prima dell'applicazione del contrassegno sull'unità di navigazione specificata nella domanda di assegnazione e della prevista verifica d'ufficio;
- 8) L'attracco allo scivolo, ai pontili, alle scalette per unità di navigazione non autorizzate all'ormeggio fisso per attività diverse da imbarco e sbarco (da ritenersi queste limitate temporaneamente ad un massimo di 30 minuti) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00;
- 9) la mancata comunicazione al Comune inerente il non utilizzo del posto d'ormeggio per più di 15 giorni comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00;

- 10) l'ormeggio di unità di navigazione di qualsiasi genere fuori dagli spazi acquei destinati allo scopo o davanti a scalette di approdo, pontili o banchine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e la rimozione dell'unità di navigazione con le modalità di cui al comma 2 , punto 4, del presente articolo;
- 11) l'utilizzo di impianto per usi diversi da quelli per i quali sono stati realizzati comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00;
- 12) la posa di infrastrutture all'interno dei porti (scalette d'accesso, scalette, bitte d'ormeggio, copertoni, paracolpi ecc) senza la preventiva autorizzazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00;
- 13) in caso di utilizzo di posti d'ormeggio per emergenza meteomarina la mancata comunicazione inerente l'occupazione del posto d'ormeggio superiore a 3 giorni comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00;
- 14) la violazione delle norme stabilite dal Codice della navigazione in materia di disciplina della navigazione interna comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00;
- 15) **la violazione dell'Art. 19 – commi 14, 15, 16 del presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 75,00.**

Vigilanza

Fatti salvi i poteri della forza di polizia operante nei laghi, all'interno dei porti e nelle aree ed acque direttamente prospicienti il territorio comunale, è affidata alla Polizia Municipale l'opera di sorveglianza e di prevenzione degli abusi che potrebbero verificarsi all'interno del porto.

TITOLO V NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 25 Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento , si applicano le norme in materia di navigazione interna.

Art. 26 Norma transitoria

Si intendono valide e confermate nella loro durata temporale le concessioni rilasciate dalla Regione Piemonte con l'applicazione di tutte le norme, in quanto applicabili, contenute nel presente Regolamento e con l'applicazione delle tariffe definite annualmente dall' Amministrazione Comunale con apposito atto.

